



Regione Molise

Assessorato alle Politiche per la salute

L'Assessore

Regione Molise

Assessorato Politiche Salute

Prot. 0007234/08 Del 08/05/2008
Partenza



Oggetto: Assistenza sanitaria ai cittadini comunitari dimoranti in Italia – Disposizioni –

DIRETTORE GENERALE ASREM
Via U. Petrella, n.1
CAMPOBASSO

**DIRETTORI - Zone Territoriali di Agnone, Isernia,
Campobasso**
Loro Sedi

COMMISSARIO STRAORDINARIO
Zona Territoriale di Termoli
TERMOLI

**DIRETTORI SANITARI E
DIRETTORI AMMINISTRATIVI
OSPEDALI della REGIONE MOLISE**
LORO SEDI

e, p.c. **DIRIGENTI RESPONSABILI
CONSULTORI FAMILIARI
della REGIONE MOLISE**
LORO SEDI

MOLISE DATI spa
SEDE

Con la presente si fa riferimento a pregressa corrispondenza trasmessa dal competente Servizio di Medicina Territoriale relativa all'assistenza sanitaria ai cittadini comunitari in applicazione del D.L/gs n.30 del 3 febbraio 2007 e alla applicazione della nota del Ministero della Salute n. DGRUERI/II/3152 -P/I.3.b/1 del 19 febbraio 2008.

Il Decreto Legislativo n.30/2007 di recepimento della direttiva comunitaria 38/2004, concernente il diritto di libera circolazione e di soggiorno, disciplina le condizioni necessarie per l'iscrizione al Servizio Sanitario Regionale e per l'accesso alle cure mediche da parte dei cittadini comunitari, differenziando per:

- ❖ *soggiorno inferiore a tre mesi*: i cittadini UE hanno diritto di soggiornare senza alcuna condizione e formalità salvo il possesso di un documento di identità valido per l'espatrio. Solo in tale fattispecie l'accesso alle prestazioni sanitarie si realizza mediante la presentazione della TEAM che è rilasciata dal Paese di provenienza;
- ❖ *soggiorno superiore a tre mesi*: i cittadini della UE devono richiedere l'iscrizione anagrafica al Comune di riferimento ed essere in possesso dei requisiti indicati dalla normativa di specie.



Come è noto, con circolare del 3.08.2007, prot. n. DRUERI/II/1271/I.3.b – inviata con lettera n.13246 del 21.08.2007 – di informativa sull'assistenza sanitaria e iscrizione al SSN dei cittadini comunitari a seguito dell'entrata in vigore del succitato D.L./gs n. 30 del 6.02.2007, il Ministero della Salute nel ribadire la proroga, per l'anno 2007, del codice STP per i cittadini neo comunitari che ne erano in possesso al 31.12.2006 e che erano privi di copertura sanitaria, ha raccomandato alle Regioni l'erogazione delle prestazioni urgenti ed indifferibili a quanti ne facessero richiesta, anche se privi di copertura sanitaria e del codice STP, attivando una contabilità separata.

Dall'analisi si rileva che sono stati sostanzialmente esclusi dalla proroga due tipologie di cittadini neo-comunitari:

- coloro già presenti in Italia prima del 31.12.2006 che si trovano in stato di indigenza e siano privi di qualsiasi copertura sanitaria ma che non avevano mai fatto richiesta di codice STP;
- coloro giunti in Italia successivamente al 31.12.2006, ma privi di qualsiasi copertura sanitaria perché sprovvisti di TEAM/assicurazione.

Considerato, pertanto, che dal 1 gennaio 2008 non è più consentito il rilascio e il rinnovo del Tesserino STP, ed a fronte della presenza di cittadini neo-comunitari in Molise, alcuni dei quali in condizioni di fragilità sociale e/o in stato di indigenza, si ritiene necessario **garantire adeguata assistenza sanitaria** soprattutto a quelle categorie di comunitari che, non avendo un regolare contratto di lavoro in Italia, non possono essere iscritti al SSR o avere la TEAM. Infatti, secondo le disposizioni vigenti, rimangono esclusi dal diritto di accesso al SSR i cittadini comunitari che si trovano stabilmente sul territorio regionale (soggiorni superiori a tre mesi) ma non riescono a soddisfare i requisiti previsti dal D.L./gs n.30/2007.

Il Ministero della Salute, con successiva precisazione prot. DRUERI/II/3152-P/I.3.b/1 del 19 febbraio 2008, e del parere della necessità di armonizzare il D.L./gs n.30/2007 con le normative vigenti, richiama le norme di principio dell'ordinamento italiano (art.32 Costituzione) che sanciscono la tutela del diritto alla salute e il principio solidaristico ed universale del Servizio Sanitario Nazionale.

Contestualmente, fa riferimento all'art.1, comma 2, T.U. n.286/1998, relativamente all'estensione ai cittadini comunitari delle disposizioni previste per i cittadini extracomunitari, qualora risultino più favorevoli.

Ciò pertanto, ai cittadini comunitari privi di copertura sanitaria sono assicurate, coerentemente a quanto disposto dall'art.35 T.U. n.286/1998 ed evidenziato dalla comunicazione del Ministero del 19.02.2008, le cure ambulatoriali ed ospedaliere urgenti o comunque essenziali per malattia e infortunio, e sono estesi i programmi di medicina preventiva a salvaguardia della salute individuale e collettiva.

Sono garantiti, in particolare:

1. la tutela della salute dei minori, ai sensi della Convenzione di New York sui diritti del fanciullo del 20 novembre 1989, ratificata e resa esecutiva con legge 27 maggio 1991, n.176;
2. la tutela della maternità e l'interruzione volontaria di gravidanza, a parità di condizione con le donne iscritte al SSN, in applicazione delle leggi del 29 luglio 1975, n.405, del 22 maggio 1978 n.194 e del decreto ministeriale del 10 settembre 1998;
3. le vaccinazioni secondo normativa e nell'ambito di campagne di prevenzione collettiva autorizzati dalla Regione;



L'Assessore

4. la profilassi, diagnosi e cura della malattie infettive;
5. gli interventi di profilassi internazionale.

Tali le prestazioni saranno erogate a parità di condizione con il cittadino italiano, compresa la partecipazione alla spesa (Ticket), ove dovuto, e le competenti Strutture della "ASREM" dovranno avere sia una contabilità separata che una distinta delle prestazioni erogate per le azioni di recupero e negoziazione nei confronti degli Stati competenti.

Tale rendicontazione separata sarà effettuata, in analogia a quanto già adottato da altre Regioni e sostenuto dal Ministero della Salute, sulla base di un nuovo codice di identificazione denominato "ENI" (Europeo non in regola). Il codice ENI sostituirà il codice STP eventualmente già precedentemente assegnato, ed avrà durata semestrale rinnovabile. Il nuovo codice ENI è costituito da una stringa alfanumerica di 16 caratteri: i primi tre per la sigla ENI, i successivi 6 per l'identificazione della Regione e struttura erogante che lo rilascia, gli ultimi 7 per il numero progressivo attribuito alla persona.

Alla luce di quanto sopra, i cittadini comunitari che si trovano in condizioni di non poter richiedere l'iscrizione al SSR, ma che necessitano di prestazioni indifferibili ed urgenti potranno accedere ai preposti servizi sanitari regionali. Contestualmente, l'Azienda dovrà richiedere l'esibizione del passaporto o titolo equipollente, la presentazione sia della dichiarazione sostitutiva di certificazione – ai sensi dell'art.46 del DPR n.445/2000 - del domicilio nell'ambito del territorio regionale molisano che di ulteriore dichiarazione attestante l'impossibilità momentanea di iscrizione al SSR, oltre a tutti i dati necessari ai fini della attribuzione del codice ENI.

Sarà cura della Regione richiedere semestralmente alla "ASREM" apposito monitoraggio delle prestazioni sanitarie erogate oggetto di contabilità separata.

Al fine della identificazione della entità di cure urgenti ed essenziali, si ricorda quanto disciplinato dalla Circolare Ministeriale n.5/2000, ossia:

- ❖ per cure urgenti, devono connotarsi cure che non possono essere differite senza pericolo per la vita o danno per la salute della persona;
- ❖ per cure essenziali, quelle prestazioni sanitarie, diagnostiche e terapeutiche, relative a patologie non pericolose, ma che nel tempo potrebbero determinare maggiore danno alla salute o rischi per la vita (complicanze, cronicizzazioni, ecc.)

Le prestazioni essenziali ed indifferibili continueranno ad essere erogate secondo disciplina e modalità di cui alla precedente circolare n.13671 del 23 settembre 2002.

Si invita il Direttore Generale della "ASREM" – Azienda Sanitaria Regione Molise - a voler disporre per la relativa applicazione della presente direttiva, trasmettendo a tal fine la nota ministeriale n. DGRUERI/II/3152-P/I.3.b/1 del 19 febbraio 2008.

Si ritiene utile, infine, nel richiamare alla scrupolosa osservanza della circolare di questo Ufficio n.13487 del 31.08.2007 relativa alla contestazione dei crediti italiani, ribadire che resterà a carico degli inadempienti ogni responsabilità patrimoniale che dovesse presentarsi.

Dr. Ulisse DI GIACOMO